



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Sezione fallimentare

Il Tribunale composto dai magistrati

Domenica Capezzerà Presidente

L. Tiziana Marganella Giudice

Federica Colantonio Giudice

Letti gli atti della procedura n. 11/2019, all'esito dell'udienza tenuta, osserva.

Premesso che la SOCIETÀ DELLE TERME S.p.a. C.F. e P.I. n. 01113020687 con sede in Pescara (PE) al Viale Bovio n. 154 (di seguito anche solo la "Società" o la "Ricorrente") in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Ing. Franco Masci C.F. n. MSCFNC37S17L551L ha depositato ricorso ex art. 161, comma VI, L.F., in data 10 luglio 2019 ed iscritto al n. 11/19 C.P.;

in data 16 luglio 2019 il Tribunale ha concesso termine fino al 9.12.2019 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F. e 186 bis in caso di prevista continuità aziendale;

in data 2 dicembre 2019 la Società ha chiesto la proroga del termine per il deposito della proposta concordataria; il 10 dicembre 2019 il Tribunale ha concesso proroga di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla scadenza del primo termine (9 dicembre 2019) assegnato per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F., termine che in conseguenza della proroga andava a scadere in data 7.2.2020;

in data 7 febbraio 2020 è stata depositata la proposta di concordato e già il 10 aprile 2020 il Tribunale rilevava punti di criticità nel piano prodotto, chiedendone una profonda revisione "che evidenziasse quali caratteristiche principali: coerenza, attendibilità, sostenibilità economica patrimoniale e finanziaria; 1) problematiche legate alla situazione di emergenza dettata dall'epidemia da COVID 19; 2) Liquidazione dei beni ritenuti strategici e prevalenza del ricavato della liquidazione; 3) Decreto legge n. 22/2020. Possibilità di chiedere la proroga per adottare un

nuovo piano o una nuova proposta ovvero per modificare i termini di adempimento;” Nella stessa data il Tribunale rinviava per l’adozione dei provvedimenti opportuni all’udienza del 2 luglio 2020, assegnando alla proponente termine fino al 26 maggio 2020 per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;

in data 22 maggio 2020 la Società ha chiesto la proroga del termine per il deposito di una nuova proposta concordataria.

in data 26 maggio 2020 il Tribunale, rilevata la necessita della ricorrente di avvalersi della facoltà dell’art. 9 del D.L. n. 23/20201, concedeva, ai sensi del comma 2 art.9 della citata disposizione “una proroga di 90 giorni per il deposito di una nuova proposta e di un nuovo piano concordatari e della documentazione prevista dall’art. 161, 2° e 3° comma, L.F., decorrente dal decreto di relativa concessione, fatta salva l’ordinaria sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto 2020”;

in data 2 ottobre 2020 è stata depositata dalla società nel frattempo trasformatasi in “Società delle Terme S.r.l.” la proposta di concordato;

in data 3 novembre 2020 il Tribunale emetteva decreto ai sensi dell’art. 162 1° comma L.F., fissando l’udienza in Camera di Consiglio del 18.2.2021 dinanzi al Giudice delegato. Il decreto evidenziava, tra l’altro, alcuni elementi di criticità e concedeva alla ricorrente termine fino al 15.1.2021 per apportare le integrazioni precisate in motivazione e per la produzione di ulteriori documenti e riserva all’esito ogni ulteriore provvedimento; così si esprimeva il Collegio “*Concede alla proponente termine fino al 31.1.2021 per depositare e trasmettere ai Commissari Giudiziali la delibera in rettifica di aumento del capitale e sottoscrizione dell’aumento da parte dei soci, accompagnata da fideiussione, il tutto con le caratteristiche indicate in motivazione. Nello stesso termine la proponente depositerà e trasmetterà ai Commissari relazione aggiornata, adeguatamente documentata, sulla situazione patrimoniale dei soci indicante le risorse idonee a garantire il versamento del dovuto nei tempi stabiliti nel piano concordatario*” La relazione e la documentazione allegata dovevano essere poi valutate dai Commissari Giudiziali che entro il 13.2.2021 avrebbero depositato la loro relazione, trasmettendola alla parte alla quale, se necessario (nel caso in cui il Tribunale avesse ritenesse insufficienti le garanzie offerte), sarebbe stato assegnato un termine per l’integrazione della fideiussione già eventualmente prestata:

in data 15 gennaio 2021 la proponente, nel condividere i rilievi critici mossi dal Tribunale si riservava di depositare in ordine all’aumento di capitale tutta la documentazione richiesta;

in data 25.1.2021, il Tribunale rilevava, quanto alla previsione della condizione risolutiva della definitività dell’omologa entro il 31.12.2021 che era verosimile che “*la proponente sia incorsa in errore materiale dovendosi ritenere che per dare maggior certezza all’efficacia della delibera di aumento l’evento risolutorio dovrebbe essere quello della definitività del provvedimento di revoca*

dell'omologa e non già dell'omologa medesima atteso che è più che probabile che entro il 31.12.2021 ci sarà l'omologa finanche già definitiva, e ciò comporterebbe la caducazione dell'efficacia dell'atto; considerato che neppure sarebbe opportuno prevedere come condizione risolutiva la mancata definitività dell'omologa al 31.12.2021 potendosi verificare un evento intermedio che facendo slittare il termine andrebbe a pregiudicare la delibera stessa; ciò detto, manda alla proponente per le opportune modifiche.”;

in data 29 gennaio 2021 la Società delle Terme s.r.l. ha richiesto una ulteriore proroga di novanta giorni, o inferiore, per depositare **un nuovo piano**, tenendo conto delle seguenti variabili: - Ordinanza Regionale n. 105 del 25/11/2020, che parrebbe prevedere il riconoscimento di apposito budget; - modifica delle condizioni della pandemia rispetto al piano vaccinale, ed in sostanza lo slittamento del previsto risanamento dal COVID19; - comunicazione INAIL per l'avvio di istruttoria relativa ad investimento immobiliare nel settore alberghiero termale;

il Tribunale, a seguito di tale richiesta, evidenziava che *“la (detta) previsione legislativa si incardina nell'ambito del principio secondo cui la proposta è modificabile fino a 15 giorni prima dell'adunanza dei creditori ex art. 172 c l.f., sicché è la legge stessa che nel consentire la modifica della proposta -e non anche del piano- elimina in radice la possibilità di proporre una diversa e dunque del tutto nuova (ferma la decisione di rinunciare e di depositare un'altra domanda concordataria “piena”); considerato che la parte ha anche chiesto il differimento del termine ex art. 162 l.f. per produrre nuovi documenti ed integrare il piano in relazione alla delibera assembleare di aumento di capitale finalizzata altresì all'ottenimento della fideiussione, come richiesto dal Tribunale; rilevato che la parte proponente, in data 26.1.2021, ha inoltrato alla banca di riferimento richiesta di fideiussione allegando una bozza di contratto peraltro difforme da quanto rilevato dal Tribunale in risposta dall'integrazione del 15.1.2021 (quanto alla nota condizione risolutiva) ed evidenziando che l'assemblea sarebbe stata convocata l'8.2.2021; rilevato pertanto che non sembra possa concedersi un termine ulteriore per depositare un nuovo piano ed una nuova proposta mentre può essere dilazionato il termine del 31.1.2021 per depositare la nuova delibera dell'assemblea e la polizza fideiussoria come richiesto dal decreto del 3.11.2020 attesa la prossima assemblea societaria dell'8.2.2021; tutto ciò premesso, nel fissare la nuova data di udienza del 25.2.2021 ore 13,30 dispone che entro il 18.2.2021 la proponente: depositi i documenti di cui alla delibera assembleare di aumento di capitale.....”*,

in data 18 febbraio 2021, la Società delle Terme s.r.l. non solo non provvedeva a depositare alcunché in merito alla documentazione sopra menzionata ma reiterava la richiesta di una ulteriore proroga di novanta giorni, o inferiore, per depositare un nuovo piano ed una nuova proposta;

rilevato che il lungo excursus seguito dalla proponente evidenzia, nei fatti, l'intenzione della stessa di abbandonare la originaria domanda concordataria per proporre una del tutto nuova pur volendo la stessa debitrice permanere nella attuale procedura concorsuale per la quale, tuttavia, sebbene la stessa abbia sin da subito condiviso le considerazioni svolte dal Tribunale con il decreto del 3.11.2020, non ha provveduto né a convocare l'assemblea (pur sussistendo tal fine un espresso impegno nelle integrazioni del 15.1.2021), né a depositare la delibera assembleare di aumento di capitale da redigere nei termini indicati dal Tribunale (anche e soprattutto in considerazione che la delibera di cui all'allegato 10, a parte le criticità già evidenziate nel decreto del 3.11.2021, risulta fare riferimento alla prima domanda concordataria ossia a quella del **7.2.2020** per la quale la società ha proposto domanda di proroga per il deposito della nuova proposta e del nuovo piano) e neppure i documenti ad essa annessi come indicato nel decreto del 3.11.2020 (tra i quali la fideiussione bancaria sul 25% (pari ad €75.000) del valore di sottoscrizione, sussistendo allo stato soltanto una mera richiesta rivolta all'istituto di credito interessato per soli €25.000), documenti fino ad ora mai esibiti e di fatto inesistenti, nonostante la concessione della proroga del termine di cui all'art. 162 1° comma l.f., atteso che, come già rilevato appena sopra, non sembra sia mai stata convocata la assemblea dei soci a tal fine (limitandosi la parte proponente ancora in data 26.1.2021, ad inoltrare alla banca di riferimento richiesta di fideiussione ed allegando una bozza di contratto peraltro difforme da quanto rilevato dal Tribunale in risposta dall'integrazione del 15.1.2021 -quanto alla nota condizione risolutiva- ed evidenziando che l'assemblea sarebbe stata convocata l'8.2.2021, termine anche questo scaduto infruttuosamente);

ad avvalorare la tesi della volontà della debitrice di abbandonare l'odierna domanda concordataria stante la effettiva inattuabilità della proposta va considerato infatti che:

nella istanza di ulteriore proroga per il deposito di nuovo piano e nuova proposta del 29.1.2021 la debitrice afferma che il piano non è più attuabile né attuale e che la stessa già in data 15.1.2021 (in occasione della richiesta della prima proroga, giudicata dal Tribunale inammissibile) si era riservata di depositare una domanda nuova attesa la persistente situazione di sostanziale chiusura dell'attività termale (e dunque della stessa continuità prospettata) dovuta alla nuova ondata pandemica;

per stessa ammissione della debitrice e come pure confermato dalla relazione redatta dai commissari, dopo il deposito del piano, sono intervenuti eventi imprevedibili ed eccezionali che avrebbero di fatto stravolto le previsioni ivi contenute tanto da rendere addirittura incerte eventuali determinazioni per la redazione di un nuovo piano e di una nuova proposta ed attesa altresì la difficoltà di prevedere in tempi certi le determinazioni di soggetti terzi (acquisizione del patrimonio immobiliare da parte di INAIL, efficacia delle misure di intervento da adottarsi da parte del Governo e della Regione);

la inattuabilità della proposta è di fatto confermata dalla relazione dei commissari, depositata in data 23.2.2021, la quale infatti afferma che *“le soluzioni prospettate sino ad ora, per stessa ammissione della proponente, non sono in grado di costituire elemento di soluzione controllata della crisi; - le possibili soluzioni non sono, allo stato attuali, rinvenibili da apporti di finanza interna (capitale proprio), in quanto il previsto aumento di capitale sociale con le modalità osservate dal Tribunale non è stato concretamente formalizzato - eventuali possibili soluzioni apportate da consistente finanza esterna (capitale di terzi) intesa come immissione di capitale (anche pubblico) o da soggetti terzi (nuovi soci) non risultano essere state, fino ad ora, percorse; - l’apporto di pubbliche sovvenzioni (Regione Abruzzo), anche quale risarcimento da provvidenze Covid19, oggetto di delibere regionali, non ha trovato uno stanziamento definitivo, né è dato di conoscere i tempi di erogazione delle somme comunque ancora da determinarsi nella loro entità; - eventuali interventi di interesse pubblico rivolti all’acquisto, tramite l’INAIL, del compendio immobiliare oggetto del Concordato, al momento non risultano imminenti, e non sono neppure prevedibili i tempi nei quali i detti investimenti potrebbero concretizzarsi e neppure gli importi degli stessi, comunque rimessi alle valutazioni di stima da parte dell’INAIL; - è evidente che la attuale e perdurante situazione di emergenza sanitaria a causa Covid19 ha influito negativamente sulla proposta e sul piano della Società delle Terme s.r.l.”;*

rilevato che a fronte di tale relazione la parte debitrice non ha obiettato alcunché, di fatto aderendo alle conclusioni della relazione commissariale che ha confermato l’inattuabilità in concreto della proposta (inattuabilità a causa della quale infatti la parte stessa ha chiesto termine per il deposito di un nuovo piano);

ribadito che Società delle Terme s.r.l. ha già usufruito del termine eccezionalmente previsto dall’art. 9 comma 2° d.l. 23/2020 conv. con modificazioni dalla L 40/2020, per depositare una nuova domanda così come poi risulta depositata in via definitiva il 2.10.2020;

rilevato invero che detto termine per stessa definizione legislativa **non è prorogabile atteso che la detta disposizione stabilisce che:** *“nei procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del*

quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;

considerato che la detta previsione legislativa si incardina nell'ambito del principio secondo cui la proposta è (soltanto) modificabile fino a 15 giorni prima dell'adunanza dei creditori ex art. 172 c l.f., sicché è la legge stessa che nel consentire la modifica della proposta -e non anche del piano-elimina in radice la possibilità di proporre una diversa e dunque del tutto nuova (ferma la decisione di rinunciarvi e di depositare un'altra domanda concordataria “piena”);

ritenuto in conclusione, quanto alla reiterata dichiarazione della debitrice di voler depositare altra proposta concordataria (come si desume altresì dalla richiesta di voler produrre contestualmente la documentazione di cui all'art. 161 commi 2° e 3° L.F., cfr conclusioni istanza del 18.2.2021) che non appare possibile qui concedere ulteriori proroghe non consentite dalla legge, salva la possibilità per la debitrice di depositare successivamente altra domanda ex art. 161 l.f.;

rilevato infine che una diversa interpretazione andrebbe incontro ad una ipotesi di abuso dello strumento concordatario in quanto la debitrice a fronte di tali evidenze godrebbe pur sempre del favor e dunque dei vantaggi che la legge prevede per lo strumento concordatario, pur prospettando nei fatti soluzioni inattuabili e dunque inidonee in concreto a risolvere la crisi;

tutto ciò premesso, dichiara inammissibile la domanda.

Si comunichi.

Pescara 9.3.2021

Il Presidente estensore

Domenica Capezzerà